

TRIBUNALE MILANO

26 MARZO 1999

PRESIDENTE: MIGLIACCIO

ESTENSORE: DE SAPIA

PARTI: MANDELLI

(Avv. Boneschi)

RCS

(Avv. Vitale)

Rettifica • Ricorso per pubblicazione coattiva • Richiamo all'art. 700 c.p.c. • Natura procedurale • Competenza del Tribunale • Esclusione • Competenza del Pretore.

Il richiamo, contenuto nell'art. 8, quinto comma, L. 8 febbraio 1948, n. 47 all'art. 700 c.p.c. ha natura eminentemente procedurale cioè strumentale rispetto al rito da seguire e pertanto non comporta l'individuazione di un giudice diverso rispetto a quello, Pretore, indicato come competente. Ne consegue l'incompetenza del Tribunale.

Con reclamo depositato in data 21 gennaio 1999 la signora Maria Giuseppina Mandelli, in prorio e quale legale rappresentante della S.p.a. Krizia, chiedeva che in riforma dell'impugnata ordinanza, fosse ordinata la pubblicazione della rettifica richiesta, con le stesse caratteristiche tipografiche dell'articolo pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera il 30 ottobre 1998, a firma Francesco Merlo.

Costituitosi il contraddittorio, il direttore responsabile, Ferruccio De Bortoli, resisteva al reclamo, chiedendone il rigetto.

Ciò premesso, si osserva, innanzitutto, che le ricorrenti hanno chiesto un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge stampa, che assegna al Pretore, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la compe-

* Il problema della competenza in materia di pubblicazione coattiva della (omessa) rettifica è ora all'atto pratico superato dall'entrata in vigore del c.d. Giudice Unico con la conseguente soppressione delle Preture.

In precedenza, tuttavia, a seguito della novellazione del procedimento cautelare ex L. 26 novembre 1990, n. 353 era stato ampiamente discusso se l'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. ricomprendesse la procedura di cui all'art. 8 legge stampa fra gli « altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali ». Sul punto vi era stata una ampia discussione in dottrina: per le varie posizioni v. C. CONSOLO, *sub art. 669 quaterdecies*, in CONSOLO - LUISO - SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano 1996, p. 730; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli 1991, p. 389; G. OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano 1992, p. 142; E.A. DINI - G. MAMMONE, *I provvedimenti cautelari*, Milano 1993, p. 138.

Il cuore del problema — superate le questioni di competenza funzionale — rimane: se la rettifica costituisca un « diritto » autonomo, ovvero se costituisca solo un rimedio offerto nel caso di lesioni dell'onore, della reputazione o dell'identità personale. Sul punto si v. L. TREVISAN, *L'«urgenza» codificata: diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 265; F. TOMMASEO, *In margine al caso Tortora: cronaca televisiva e attuazione con provvedimento d'urgenza del diritto di rettifica*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 649; V. ZENO-ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, 248.

La prima ordinanza riassume compiutamente le ragioni della natura a sè stante dell'intervento del giudice per ordinare la pubblicazione della rettifica, riecheggiano posizioni a suo tempo prospettate dai commentatori (v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il «nuovo» diritto di rettifica: Parlamento mi fè, disfecemi Pretore*, in questa *Rivista*, 1988, 471).

tenza ad ordinare la pubblicazione della rettifica, cui non abbia spontaneamente provveduto il direttore responsabile.

La procedura in esame, però, non può essere assoggettata alla normativa cautelare comune, di cui agli artt. 669-*bis* e segg. c.p.c., sotto il profilo dell'individuazione del giudice competente, come più volte osservato da questo Tribunale (cfr. da ultimo ord. 26 ottobre 1998, G.D. dott. Rosa).

Infatti, il richiamo all'art. 700 c.p.c. posto nell'art. 8, comma 5, legge stampa è eminentemente procedurale, cioè strumentale rispetto al rito da seguire, ma non è tale da comportare l'individuazione di un giudice diverso rispetto a quello (Pretore) testualmente indicato come competente.

Ed invero, l'azione in esame raggiunge ed esaurisce lo scopo fissato dalla norma con l'ordine di pubblicazione relativo, e tende unicamente a consentire al soggetto leso di manifestare correttamente il proprio pensiero (rispetto a fatti ritenuti lesivi della dignità) o di evidenziare i fatti non rispondenti a verità (quando appunto siano state pubblicate circostanze false); tale procedimento, pertanto, non è in alcun modo strumentale rispetto ad una domanda di merito, peraltro non individuabile.

Chiara appare, invece, la natura strumentale del provvedimento e del relativo procedimento cautelare disciplinato dal codice di rito, che impone, per la sua stessa natura, l'inizio del giudizio di merito, quale giudizio di accertamento del diritto e della lesione del medesimo.

Né del resto, nel caso di rettifica, il giudizio di merito può identificarsi con l'azione risarcitoria per diffamazione, posto che i presupposti per la rettifica non coincidono con quelli del reato di diffamazione, essendo, invece, sufficiente a tale scopo la pubblicazione di fatti « lesivi della ... dignità o contrari a verità ».

La rettifica, inoltre, non ha la funzione di evitare o limitare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito prossimo o in atto, bensì quella di riparare, gli effetti dell'illecito ormai consumato, con la conseguenza che anche sotto tale profilo si è fuori dagli schemi tipici della tutela innominata prevista dall'art. 700 c.p.c., articolo richiamato a soli fini procedurali, come già osservato.

Deve essere pertanto, respinto il proposto reclamo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, respinge il reclamo proposto dalle ricorrenti Mandelli e Krizia s.p.a.

Condanna le predette ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in L. 200.000 per esborsi, L. 400.000 per competenze e L. 1.400.000 per onorari, sostenute dal resistente.